



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Prot. n. 957/2020

Frosinone, li 9 aprile 2020

Ordine di servizio n. 52/2020

OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, comma 5, d.l. n. 18/2020 – Settore civile.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020;

Visto l'art. 83, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;

Considerata l'opportunità di definire le linee guida che il Tribunale seguirà nell'individuazione delle cause e dei procedimenti civili esclusi dall'ambito di operatività dei citati commi 1 e 2 dell'art. 83 e la necessità di adottare misure organizzative relative alla loro trattazione idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone anche per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020;

Viste le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura il 26 marzo 2020;

Sentiti i magistrati addetti alla Sezione civile;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;

dispone:

CAPO I

CAUSE E PROCEDIMENTI CIVILI DI CUI ALL'ART. 83, CO. 3, D.L. N. 18/2020

1) a decorrere dal 16 aprile 2020, nell'individuazione delle cause e dei procedimenti civili di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 del 2020, il Tribunale seguirà le linee guida definite nel presente Capo;

2) per «cause relative ad alimenti» si intendono le cause aventi ad oggetto gli obblighi di cui al Titolo XIII del Libro I del codice civile;

3) per «cause relative [...] ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità» si intendono i procedimenti di separazione personale dei

coniugi, i procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio nei quali siano chiesti provvedimenti giudiziari in ordine al mantenimento dei coniugi e/o della prole, nonché i procedimenti trattati con rito camerale di modifica dei predetti provvedimenti;

4) per «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona» si intendono i procedimenti cautelari diretti ad ottenere provvedimenti a tutela dei diritti: alla vita, all'integrità della persona, alla salute, all'integrità morale, alla riservatezza, all'immagine, al nome;

5) sono considerati «procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti» quelli aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamenti individuali o collettivi ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

6) nelle cause diverse da quelle di cui al punto 5) la dichiarazione di urgenza prevista dall'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 del 2020 è delegata al giudice assegnatario della controversia o al presidente del collegio, i quali valuteranno le deduzioni svolte al riguardo dalle parti nell'atto introduttivo della controversia o, per le cause già iniziate, in apposite istanze da far pervenire al giudice almeno 10 giorni prima dell'udienza già fissata, fermo restando il loro potere di provvedervi se del caso d'ufficio;

7) per gli altri procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 del 2020 non si formulano linee guida poiché le relative fattispecie sono definite con sufficiente chiarezza dalla norma;

8) al fine di prevenire nella misura massima possibile il contagio da COVID-19, nei procedimenti di cui ai punti 2) e 3), si tratteranno solamente le udienze di prima comparizione delle parti (che non siano soggette a rinvio d'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 18 del 2020), quelle fissate per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti e quelle fissate per la precisazione delle conclusioni e, nei procedimenti di cui al punto n. 5), solamente le udienze fissate per la discussione finale. Nei medesimi procedimenti, le udienze fissate per altri incumbenti potranno essere tenute previa dichiarazione d'urgenza da parte del giudice assegnatario ai sensi del punto 6). I procedimenti di cui al punto 4) verranno trattati integralmente;

9) nello svolgimento delle udienze di cui ai punti precedenti il giudice utilizzerà le modalità della trattazione scritta e del collegamento da remoto nei limiti e con le procedure definite nei successivi Capi II) e III);

CAPO II

TRATTAZIONE SCRITTA DELLE UDIENZE

10) nei procedimenti civili di primo e di secondo grado di cui al Capo I) regolati dal rito ordinario di cognizione, le udienze già fissate per precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro il giorno dell'udienza, di una nota, intitolata "Foglio di precisazione delle conclusioni", contenente la sola precisazione delle conclusioni; dalla data della predetta udienza la causa si intende trattenuta in decisione e decorrono i termini perentori previsti dall'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

11) le cause di cui al Capo I) già fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., verranno decise con modalità prevista al precedente punto n. 1), intendendosi l'udienza già fissata come udienza di precisazione delle conclusioni;

12) le udienze di procedimenti di cui al Capo I) regolati dal rito ordinario di cognizione fissate per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti si svolgeranno mediante scambio di note scritte (da depositare con modalità telematica entro il giorno dell'udienza) nelle quali le parti dichiareranno se intendono insistere nelle richieste istruttorie già formulate ovvero chiedere la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni; da tale data la causa si intende trattenuta a riserva sulle istanze delle parti;

13) nei procedimenti di cui al Capo I) regolati dal rito sommario di cognizione, le udienze già fissate per la discussione finale della causa si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di una memoria contenente la sola precisazione delle conclusioni; nei 20 giorni successivi le parti depositano memorie conclusionali e, nei successivi 20 giorni, memorie di replica; la causa è decisa con ordinanza alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;

14) nei procedimenti di cui al Capo I) regolati dal rito del lavoro, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica entro il giorno della già fissata udienza di discussione; in analogia al termine previsto dall'art. 429, primo comma, c.p.c., entro i 60 giorni successivi a tale data il giudice designato depositerà la sentenza; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente l'11 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

15) nei procedimenti di cui al Capo I) regolati dall'art.1, commi 47-50, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte e il deposito, da eseguire con la medesima modalità entro i successivi 15 giorni, di note in replica; il giudice emetterà fuori udienza l'ordinanza decisoria;

16) nei procedimenti di cui al Capo I) regolati dall'art. 1, commi 51-57, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale, si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte; in analogia al termine previsto dall'art. 51, comma 57, l. n. 92 del 2012, il giudice designato depositerà la sentenza entro i 10 giorni successivi a tale data; restano fermi i termini eventualmente già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente l'11 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

17) nei casi previsti ai punti precedenti, il mancato deposito, da parte del difensore, dell'atto scritto che tiene luogo dell'udienza equivale a mancata partecipazione della parte all'udienza;

18) in tutti i casi in cui l'udienza si svolgerà con trattazione scritta il giudice emanerà provvedimento in tal senso (contenente anche l'avvertimento che il mancato deposito dell'atto scritto entro il termine stabilito sarà considerato come mancata comparizione all'udienza) che sarà comunicato alle parti almeno 7 giorni prima della data dell'udienza e terrà luogo del verbale di udienza;

CAPO III

UDIENZE DA REMOTO

19) ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18 del 2020, le udienze dei procedimenti di cui al Capo I) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potranno essere tenute, con il consenso delle parti, mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con utilizzazione dell'applicativo Microsoft Teams e secondo le indicazioni contenute nel Protocollo per le udienze civili tramite collegamento da remoto sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone in data 6 aprile 2020, allegato n. 1 al presente provvedimento;

CAPO IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE NELLE AULE DEL TRIBUNALE

20) nei casi in cui non sia possibile procedere alla trattazione per iscritto e non si disponga il collegamento da remoto, le udienze dei procedimenti di cui al Capo I) verranno tenute nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo;

21) tutte le udienze pubbliche si svolgeranno a porte chiuse;

22) i giudici dovranno predisporre i ruoli delle singole udienze in maniera tale da evitare la contemporanea presenza, nei locali antistanti le aule di udienza, di un numero di persone tale da impedire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; al riguardo la modalità ottimale è quella di fissare ogni procedimento ad orario fisso e diverso da quelle delle altre cause chiamate alla stessa udienza; è ammessa la fissazione per fasce orarie solamente se, in considerazione del numero e della tipologia dei procedimenti fissati nella stessa fascia, è assicurata la possibilità di rispettare la predetta distanza minima interpersonale;

23) i giudici chiameranno le cause all'orario per ciascuna di esse stabilito; in caso di mancata comparizione di tutte le parti, il verbale verrà chiuso decorsi 15 minuti dall'orario stabilito per la trattazione della causa;

CAPO V

UDIENZE RINVIATE E ATTIVITÀ SOSPENSE

24) i procedimenti diversi da quelli di cui al Capo I) saranno rinviati ad udienza successiva al 30 giugno 2020, con provvedimento del giudice designato da adottare preferibilmente con modalità telematiche e da comunicare alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata per la trattazione della causa;


25) le aste immobiliari, già sospese fino al 30 aprile 2020 con provvedimenti del magistrato coordinatore delle esecuzioni immobiliari, sono sospese sino al 30 giugno 2020 e fino a tale data è prorogata la vigenza delle misure adottate dal predetto magistrato con i provvedimenti del 9, 10 e 20 marzo 2020 allegati sub n. 2 al presente Ordine di servizio; gli adempimenti pubblicitari sono sospesi per tutte le aste immobiliari fino al 31 maggio 2020;

26) la sospensione delle vendite per le esecuzioni mobiliari è prorogata sino al 30 giugno 2020 e fino a tale data è prorogata anche la vigenza delle misure adottate con il provvedimento del Presidente del Tribunale del 16 marzo 2020 (prot. n. 797/2020), allegato n. 3 al presente ordine di servizio;

27) i provvedimenti di sospensione delle vendite adottati dal Giudice Delegato per le procedure concorsuali sono prorogati sino al 30 giugno 2020; fino a tale data è prorogata anche la vigenza delle misure adottate dallo stesso Giudice Delegato con i provvedimenti del 9 e del 10 marzo 2020, allegati sub n. 4 al presente ordine di servizio.

Si comunichi ai sigg. Magistrati professionali e onorari della Sezione civile, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, ai Responsabili delle cancellerie civili, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Paolo Sordi)



Allegati:

- 1) Protocollo per le udienze civili tramite collegamento da remoto;
- 2) Misure in materia di esecuzioni immobiliari;
- 3) Misure in materia di esecuzioni mobiliari;
- 4) Misure in materia di vendite nelle procedure concorsuali.



TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

- visto il d.l. 2 marzo 2020 n.9;
- visto il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 08 marzo 2020, recante "MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA", che ha disposto al comma 1 che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";
- visti gli artt. 1 comma 3, 2 commi 4 e 5 del d.l. 08.03.2020 n. 11;
- ritenuto che in esito nello specifico settore delle Esecuzioni Immobiliari le vendite giudiziali rientrano, per un verso nella categoria delle "udienze" che vengono tenute innanzi al delegato alle vendite; per altro verso, per le peculiarità che le contraddistinguono, non essendo svolte in forma telematica e tenendosi presso aula del Tribunale di Frosinone con la partecipazione fisica degli offerenti, non consentono di assicurare il rispetto delle misure precauzionali imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- condivise le linee di intervento da assumere in relazione alle procedure esecutive per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita e risultano fissate le vendite giudiziali in periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 con il Presidente del Tribunale;

DISPONE CHE

- a) per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono sospese tutte le aste immobiliari;
- b) gli esperimenti di vendita che ricadono nel periodo indicato al punto a) si intendono differiti automaticamente alla data prevista nell'ordinanza di vendita per l'esperimento di vendita successivo, al medesimo prezzo base d'asta della vendita che non si è tenuta (il primo esperimento di vendita si intende differito alla data prevista per il secondo esperimento; il secondo esperimento di vendita si intende differito alla data prevista per il terzo esperimento);
- c) se nel periodo indicato al punto a) ricade il terzo esperimento di vendita, nessun'altra vendita avrà luogo e la procedura esecutiva si intenderà automaticamente rinviata all'udienza già calendarizzata nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. per la verifica delle operazioni di vendita, per i provvedimenti che si rendano necessari per il prosieguo dell'esecuzione, quali - in via esemplificativa - l'emissione di nuova ordinanza di vendita in caso di precedenti aste deserte e salva la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
- d) sono sospese le offerte da presentarsi presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Frosinone per le aste che risultano fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020;

- e) le offerte che siano state già presentate per le aste previste nel periodo di cui al punto d) si intendono automaticamente presentate per l'esperimento di vendita successivo (le offerte presentate per il primo esperimento di vendita si intendono automaticamente valide per il secondo esperimento; le offerte presentate per il secondo esperimento di vendita si intendono automaticamente valide per il terzo esperimento);
- f) le offerte che siano state presentate per le aste previste nel periodo di cui al punto d) e che costituiscono il terzo ed ultimo esperimento di vendita stabilito nell'ordinanza di vendita saranno restituite ai presentatori in busta chiusa a cura della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari;

DISPONE ALTRESI'

che nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020:

- sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione;
- è sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c.

DISPONE CHE

Il professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure interessate dalla sospensione di cui al presente provvedimento provveda alla immediata pubblicazione dello stesso sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito di Aste Giudiziarie che cura gli adempimenti pubblicitari ex art. 490 c.p.c.


PRECISA CHE

per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 tutti i termini per il compimento di attività processuali (incluso il deposito del decreto di trasferimento) deve intendersi sospeso per tutte le procedure esecutive, non soltanto per quelle le cui udienze di trattazione o di vendita siano state oggetto di rinvio.

MANDA

La Cancelleria per l'inserimento di copia del presente provvedimento nei fascicoli telematici dei procedimenti la cui udienza è stata differita, alle parti delle procedure, agli ausiliari e al professionista delegato alle vendite, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Frosinone, il 09.03.2020

Il Giudice dell'Esecuzione
Coordinatore delle Esecuzioni Immobiliari
Dott.ssa Simona DI NICOLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 10/03/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Cristina Astolfi



TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

- visto il d.l. 2 marzo 2020 n.9;
- visto il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 08 marzo 2020, recante "MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA", che ha disposto al comma 1 che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";
- visti gli artt. 1 comma 3 , 2 commi 4 e 5 del d.l. 08.03.2020 n. 11;
- visto il d.P.C.M. 9 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- richiamato il provvedimento di sospensione delle vendite giudiziali adottato da questo Ufficio il 09.03.2020;
- ritenuto che lo svolgimento delle vendite giudiziali presso presso aula del Tribunale di Frosinone , richiedendo la partecipazione fisica degli offerenti, ne impone lo spostamento sul territorio nazionale e inevitabile concentrazione in medesimo luogo, in guisa da non consentire di assicurare il rispetto delle misure precauzionali imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- condivise le linee di intervento da assumere in relazione alle procedure esecutive per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita e risultano fissate le vendite giudiziali in periodo compreso tra 23 marzo 2020 e il 03 aprile 2020 con il Presidente del Tribunale;

DISPONE CHE

La sospensione delle aste immobiliari già disposta per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 si estenda anche al periodo successivo e fino alla data del 03 aprile 2020.

Tutte le misure già adottate con il provvedimento del 09.03.2020 e riguardanti il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 si intendono estese anche al periodo successivo e fino alla data del 03 aprile 2020.

DISPONE CHE

Il professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure interessate dalla sospensione di cui al presente provvedimento provveda alla immediata pubblicazione dello stesso sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito di Aste Giudiziarie che cura gli adempimenti pubblicitari ex art. 490 c.p.c.


PRECISA CHE

La sospensione dei termini per il compimento di attività processuali (incluso il deposito del decreto di trasferimento) *ex lege* previsto per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 non si estende oltre tale preciso periodo.


MANDA

La Cancelleria per l'inserimento di copia del presente provvedimento nei fascicoli telematici dei procedimenti la cui udienza è stata differita, alle parti delle procedure, agli ausiliari e al professionista delegato alle vendite, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Frosinone, il 10.03.2020

Il Giudice dell'Esecuzione
Coordinatore delle Esecuzioni Immobiliari
Dott.ssa Simona DI NICOLA



10/03/2020
IL FUNZIONARIO
D.ssa Cristina Astolfi





TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

- visti il d.l. 2 marzo 2020 n.9;
- visto il d.l. 8 marzo 2020 n. 11;
- visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, art. 83;
- richiamati i provvedimenti di sospensione delle vendite giudiziali adottati da questo Ufficio il 09 e il 10.03.2020;
- ritenuto che lo svolgimento delle vendite giudiziali presso aula del Tribunale di Frosinone, richiedendo la partecipazione fisica degli offerenti, ne impone lo spostamento sul territorio nazionale e inevitabile concentrazione in medesimo luogo, in guisa da non consentire di assicurare il rispetto delle misure precauzionali imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- condivise le linee di intervento da assumere in relazione alle procedure esecutive per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita e risultano fissate le vendite giudiziali in periodo compreso tra il 03 aprile e il 30 aprile 2020 con il Presidente del Tribunale;

DISPONE CHE

La sospensione delle aste immobiliari fino alla data del 30 aprile 2020.

Tutte le misure già adottate con il provvedimento del 09 e del 10.03.2020 e riguardanti il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 si intendono estese anche al periodo successivo e fino alla data del 30 aprile 2020.

DISPONE CHE

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto alle lett. e) ed f) dei provvedimenti del 09 e del 10.03.2020, le offerte che siano state già presentate per le aste previste nel periodo di cui al punto d) si intendono automaticamente presentate per l'esperimento di vendita successivo CON ONERE E CURA DELL'OFFERENTE di indicare alla Cancelleria quale sia la data della vendita successiva (senza precisazione, specificazione o indicazione del numero di procedura) cui l'offerta deve essere riferita, non essendo nella possibilità della Cancelleria di individuare la data dell'esperimento successivo.

Analogamente, è a CURA ED ONERE DELL'OFFERENTE la cui offerta fosse riferita a un terzo esperimento di vendita, instare per la restituzione della cauzione depositata presso la Cancelleria.

DISPONE CHE

Il professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure interessate dalla sospensione di cui al presente provvedimento provveda alla immediata pubblicazione dello stesso sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito di Aste Giudiziarie che cura gli adempimenti pubblicitari ex art. 490 c.p.c.

PRECISA CHE


La sospensione dei termini per il compimento di attività processuali (incluso il deposito del decreto di trasferimento) *ex lege* previsto per il periodo compreso fino al 15 aprile 2020 non si estende oltre tale preciso periodo.


MANDA

La Cancelleria per l'inserimento di copia del presente provvedimento nei fascicoli telematici dei procedimenti la cui udienza è stata differita, alle parti delle procedure, agli ausiliari e al professionista delegato alle vendite, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone

Frosinone, il 20.03.2020

Il Giudice dell'Esecuzione
Coordinatore delle Esecuzioni Immobiliari
Dott.ssa Simona DI NICOLA



depositato 20/03/2020 Il Cancelliere


Prot. n. 797/2020

Pea + mail



TRIBUNALE DI FROSINONE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

visto il D.L. n. 11/2020;

visti i D.P.C.M. del 08/03/2020 e ss.;

uditi il Coordinatore dei G.O.T. addetti alle esecuzioni mobiliari e questi ultimi;

ritenuto che le ulteriori misure disposte con l'ultimo dei suddetti decreti rendano di fatto impossibile gli spostamenti comunque necessari per partecipare alle vendite, le visite per la visualizzazione dei beni mobili e per la consegna di questi ultimi,

P.Q.M.

dispone quanto segue:

1. sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il giorno 03 marzo 2020 ed il giorno 03 aprile 2020 e si manda all'I.V.G./operatore specializzato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza/avviso, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul P.V.P. (qualora ivi sia stata effettuata la pubblicità), specificando nella motivazione "*vendita revocata d'ufficio*";
2. l'I.V.G. e gli operatori specializzati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, l'I.V.G. e gli operatori specializzati sono autorizzati:
 - in caso di vendita non telematica, a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica (a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni);
 - in caso di vendita telematica, alla restituzione delle cauzioni con le modalità previste nell'ordinanza/avviso;
4. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su P.V.P., giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza/avviso di vendita, questi ultimi devono intendersi revocati e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
5. sono sospesi gli accessi per visite, stime e consegne presso i luoghi ove sono custoditi i beni mobili e presso l'I.V.G./operatore specializzato sino al 31 maggio 2020; sono consentite unicamente le attività di consegna dei beni mobili già aggiudicati e per i


quali è stato effettuato il versamento del saldo prezzo solo in caso di effettiva e documentata urgenza;

6. sono sospesi sino al 31 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo ai mobili ed immobili già aggiudicati.
7. manda alla Cancelleria per le comunicazioni all'I.V.G. ed agli operatori specializzati.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Roma e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

Frosinone, 16 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dr. Paolo Sordi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Sordi', written in a cursive style.



TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Fallimentare -

IL G.D.

visto il D.L. n. 11/20 ed in particolare gli artt 1 e 2, lettera g), n. 1;
ritenuto che in ordine alle vendite da svolgersi con delega all'operatore specializzato ex art. 107, comma 1, l. fall. e dal Curatore o Liquidatore Giudiziale ai sensi del medesimo comma con modalità telematiche non sia necessario adottare alcun provvedimento, atteso che le stesse si svolgono senza che sia necessario alcun accesso presso il Tribunale, l'Organo della procedura o l'operatore specializzato;
ritenuto, che lo stesso sia a dirsi, per il medesimo motivo, per le vendite telematiche fissate ex art. 107, comma 2, l. fall.;
ritenuto, per contro, che debbano essere adottati provvedimenti avuto riguardo alle vendite fissate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 107 l. fall. con modalità comunque non interamente telematica,


P.Q.M.

dispone quanto segue:

1. tutte le vendite integralmente telematiche, mobiliari o immobiliari, già fissate ex art. 107, commi 1 e 2, l. fall. e con esperimenti da tenersi entro il giorno 22/03/2020 potranno essere tenute;
2. tutte le vendite, non integralmente telematiche fissate ai sensi delle suddette norme e con esperimenti da tenersi entro il 22/03/2020 o in giorni immediatamente successivi sono sospese fino a tale data; di conseguenza: a) qualora siano state fissate *ab origine* più vendite da tenersi in diverse date successive scaglionate nel tempo, la vendita si intende rinviata alla data successiva indicata nell'ordinanza/avviso e le offerte già presentate (da mantenere in busta chiusa) restano valide per il successivo esperimento; b) qualora la data dell'esperimento venga a cadere in giorno immediatamente successivo al 22/03/2020 e non siano previsti ulteriori esperimenti, la vendita andrà differita ad altra data per consentire la più agevole presentazione delle offerte da parte degli interessati, ferma restando la validità di quelle già presentate (da mantenere in busta chiusa); c) fino al 22/03/2020 compreso non potrà essere presentata alcuna offerta e non potrà procedersi all'apertura delle buste contenenti le offerte già pervenute.

Si comunichi ai Curatori ed ai Liquidatori giudiziali ed a loro cura agli operatori specializzati nominati; si trasmetta, inoltre, copia al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Frosinone, 09/03/2020



Il Funzionario Giudiziario III-Fc
Dr. Roberto ZAZZINI

Zazzini

IL G.D.
Dr. Andrea Ruffaruti



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Fallimentare

IL G.D.

visto il D.L. n. 11/2020;

visto il D.P.C.M. del 09/03/2020;

ritenuto che le ulteriori misure disposte con tale ultimo decreto rendano di fatto impossibile gli spostamenti necessari per le visite agli immobili, per la visualizzazione dei beni mobili e per la consegna di questi ultimi;

ritenuto, pertanto, che, in relazione alle vendite, occorra necessariamente introdurre misure maggiormente incisive rispetto a quelle adottate in data 09/03/2020,

P.Q.M.

dispone quanto segue:

1. sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il giorno 11 marzo ed il giorno 03 aprile 2020 e si manda al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale/operatore specializzato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza/avviso, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul P.V.P., specificando nella motivazione "*vendita revocata dal G.D.*";
2. i professionisti e gli operatori specializzati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica (a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni); analogamente gli operatori specializzati provvederanno alla restituzione delle cauzioni;
4. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su P.V.P., giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza/avviso di vendita, questi ultimi devono intendersi revocati e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
5. sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili e gli accessi per visite, stime e consegne presso i luoghi ove sono custoditi i beni mobili sino al 31 maggio 2020; sono consentite unicamente le attività di consegna dei beni mobili già aggiudicati e per i quali è stato effettuato il versamento del saldo prezzo solo in caso di effettiva e documentata urgenza;

6. sono sospesi, dal 02 al 31 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo ai mobili ed immobili già aggiudicati.
7. manda:
 - alla Cancelleria per le comunicazioni ai Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali e per la trasmissione di copia del presente decreto al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza;
 - ai Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali per le comunicazioni agli operatori specializzati interessati.

Frosinone, 10/03/2000

IL G.D.
dr. Andrea Petteruti

